Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 17 maggio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **1144**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Alle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente nuova scuola:

Scuola di assistenza sociale psichiatrica
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 279. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania è annessa la scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che fa capo alla clinica psichiatrica. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica agli assistenti sociali, istruendoli sui problemi dell'intervento presso l'amministrazione familiare e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilità di un intervento a tipo casework sui problemi di reinserimento sociale del paziente con disturbi psichici e sulle funzioni dell'assistente sociale presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni psichiatriche ambulatoriali e ospedaliere.

Art. 280. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico è di due anni accademici: nel primo anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche. Nel secondo anno vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici su argomenti di clinica neurologica e psichiatrica, assistenza psichiatrica intra e extra ospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno obbligo di frequenza.

Art. 281. — Possono accedere alla scuola i candidati di ambo i sessi di 18 anni compiuti, forniti di diploma di scuola media superiore di secondo grado.

Art. 282. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola deve sostenere una selezione sui titoli ed un colloquio attitudinale da parte di una commissione composta dal direttore della clinica psichiatrica e da due docenti della stessa scuola.

Art. 283. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di 20.

Art. 284. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 285. — Le materie d'insegnamento teorico del primo anno sono:

semeiotica psichiatrica;
psicologia generale;
igiene mentale;
neuropsichiatria infantile;
servizio sociale psichiatrico;
psicoterapia I;
terapia psichiatrica I;
diritto e legislazione sanitaria.

Le materie di insegnamento teorico del secondo anno sono:

clinica neurologica;
psicologia sociale;
psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
medicina sociale e del lavoro;
clinica psichiatrica;
psicoterapia II;
terapia psichiatrica II;
servizio sociale psichiatrico.

Le esercitazioni pratiche del primo e secondo anno consistono nella presentazione per iscritto, discussione e diretto intervento di casi di patologia riguardanti diversi tipi di patologia psichiatrica con intervento individuale e di gruppo.

Art. 286. — Al termine del primo anno, per essere ammessi al secondo gli allievi devono aver superato almeno sei degli otto esami previsti nelle due sessioni, estiva ed autunnale.

Art. 287. — A completamento di tutti gli esami previsti per i due anni i candidati per conseguire il diploma di assistente sociale psichiatrico discutono una tesi scritta su argomento di assistenza sociale psichia-

trica davanti ad una commissione nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia e composta dal direttore della scuola, da un docente della scuola, relatore della tesi e da un altro docente, correlatore.

Art. 288. — Le votazioni agli esami vengono assegnate in trentesimi; mentre quelle per il diploma in cinquantesimi.

Art. 289. — Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di assistente sociale psichiatrico.

Art. 290. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:

1° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	50.000
soprattassa esame	»	7.000

2° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	50.000
soprattassa esame	»	7.000
soprattasa esame diploma	»	3.000
tassa erariale di diploma	»	50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1982
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 134

LEGGE 13 maggio 1982, n. 255.

Approvazione ed esecuzione del protocollo sull'ammissione della Spagna al trattato del Nord-Atlantico del 4 aprile 1949, aperto alla firma a Bruxelles il 10 dicembre 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il protocollo sull'ammissione della Spagna al trattato del Nord-Atlantico del 4 aprile 1949, aperto alla firma a Bruxelles il 10 dicembre 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

PROTOCOLE AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD SUR L'ACCESSION DE L'ESPAGNE

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l'accession du Royaume de l'Espagne au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord,

Conviennent ce qui suit:

Article I.

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Royaume de l'Espagne une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, le Royaume de l'Espagne deviandra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II.

Le présent Protocole entrerà en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III.

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parities au Traité de l'Atlantique Nord.

EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole.

OUVERT à la signature à Bruxelles le 10 décembre 1981.

Pour le Royaume de Belgique:

Charles F. NOTHOMB

Pour le Royaume de Danemark:

Anker SVART

Pour la France:

C. CHEYSSON

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Hans-Dietrich GENSCHER

Pour la Grèce:

Joannis HARALAMBOPOULOS

Pour l'Islande:

Henrik SV. BJORNSSON

Pour l'Italie:

Emilio COLOMBO

Pour le Grand Duché de Luxembourg:

FLESCH

Pour le Royaume des Pays-Bas:

M. v.d. STOËL

Pour le Royaume de Norvège:

Svenn STRAY

Pour le Portugal:

André GONCALVES PEREIRA

Pour la République de la Turquie:

TURKMEN

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

CARRINGTON

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

A.M. HAIG, Jr.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli previsti nel protocollo.

PROTOCOLLO SULL'ACCESSIONE DELLA SPAGNA AL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO

Le Parti al trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949,

Certi che l'accessione del Regno di Spagna al Trattato dell'Atlantico del Nord permetterà di aumentare la sicurezza nella regione del Nord-Atlantico,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico, invierà, a nome di tutte le Parti, al Governo del Regno di Spagna, un invito ad aderire al Trattato del Nord-Atlantico. Conformemente all'articolo 10 del Trattato, il Regno di Spagna diverrà Parte a tale Trattato alla data di deposito presso il Governo degli Stati Uniti d'America del proprio strumento di accessione.

Articolo II.

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando tutte le Parti al Trattato del Nord-Atlantico avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America.

Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti al Trattato del Nord-Atlantico della data di ricezione di ciascuna delle notifiche e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo III.

Il presente Protocollo, i cui testi nelle lingue francese e inglese fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Delle copie certificate conformi saranno trasmesse da questi ai Governi di tutte le altri Parti al Trattato del Nord-Atlantico.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sotto indicati, hanno firmato il presente Protocollo.

APERTO alla firma a Bruxelles il 10 dicembre 1981.

(*Seguono le firme*).

DECRETO-LEGGE 14 maggio 1982, n. **256**.

Provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario indispensabili per la sopravvivenza delle aziende del settore alluminio facenti capo al gruppo EFIM-MCS, assicurando la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività;

Vista la delibera del CIPI del 18 febbraio 1982 che, in relazione al nuovo piano di risanamento e ristrutturazione delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS, in corso di elaborazione, determinava in lire 160 miliardi il fabbisogno finanziario necessario alla prosecuzione fino al 30 giugno 1982 dell'attività delle aziende stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In relazione alle determinazioni adottate dal CIPI il 18 febbraio 1982 sul piano di risanamento e ristrutturazione delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi, nell'anno finanziario 1982, per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti in tale settore.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti motivati, all'erogazione all'EFIM della somma di cui al comma precedente, da iscrivere all'attivo del conto economico dell'Ente.

Per l'anno finanziario 1982, la somma di lire 160 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno medesimo su apposito capitolo da istituire.

Art. 2.

All'onere di lire 160 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento per « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 13

DECRETO-LEGGE 14 maggio 1982, n. 257.

Proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 57 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di urgenza di prorogare di un anno la legge 26 giugno 1981, n. 330, che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La legge 26 giugno 1981, n. 330, che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, è prorogata di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 258.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 138. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso di studi ha la durata di 4 anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Art. 139. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di « specialista in patologia generale ». E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 140. — Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di « specialista in patologia generale con indirizzo tecnico ».

Art. 141. — L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso, e, complessivamente, di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 142. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(Propedeutico)

1° Anno:

1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° Anno:

6) radiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).

SECONDO BIENNIO
(Conseguimento del diploma
di specialista in patologia generale)

3° Anno:

11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° Anno:

14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

SECONDO BIENNIO
(Conseguimento del diploma
di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° Anno:

11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° Anno:

14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

Art. 143. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 144. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo insegnamento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenze o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Art. 145. — Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad avere superato tutti gli esami dele singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 146. — Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in patologia generale saranno così stabiliti:

tassa di immatricolazione	L.	6.000
tassa annuale di iscrizione	»	60.000
soprattassa annuale esami profitti . .	»	7.000
soprattassa di diploma	»	3.000
tassa annuale fuori corso		100.000

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

I contributi clinici e di laboratorio vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1982
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 132

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare, delle relative condizioni di polizza e dei criteri per classificare i contratti popolari, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 16 febbraio 1982 dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in forma « popolare » e delle relative condizioni di polizza;

Vista altresì la domanda in data 4 marzo 1982 intesa a definire la nuova classificazione dei contratti da considerare nel portafoglio « popolare », modificativa dei criteri stabiliti con decreto ministeriale 2 luglio 1975, n. 9590 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975);

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda, nonchè la classificazione predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, da utilizzare per contratti in forma popolare, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 25/P relativa all'assicurazione a premio mensile, di capitale pagabile, in caso di morte dell'assicurato, nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e indicizzato annualmente, ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con abbinate le garanzie complementari relative all'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità permanente e di pagamento di un capitale in caso di morte per infortunio od, in alternativa, di pagamento di un capitale, al decesso dell'assicurato, di un importo dipendente dalla numerosità del nucleo familiare.

Art. 2.

Innovando i criteri introdotti con decreto ministeriale 2 luglio 1975, n. 9590, che ha elevato e stabilito gli importi di capitale e di premio massimi per contratti di assicurazione in forma popolare, si autorizza l'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni - a comprendere nel portafoglio delle assicurazioni popolari tutti i contratti di assicurazione a premio pagabile a rate mensili di importo non superiore a L. 30.000 ciascuna, con esclusione dei contratti emessi nelle forme tariffarie 3N, 3S, 9N e 9S, autorizzate con decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267 e 5 dicembre 1980, n. 12839, e dei contratti emessi nelle forme temporanea caso morte.

Roma, addì 29 aprile 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2335)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1980, a ventiquattro mesi, relativamente alla cedola n. 4, di scadenza 1° dicembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 36 mesi;

Visto il proprio decreto n. 509669/66-AR-6 del 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, emanato in forza della cennata legge n. 149, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di 24 mesi, con godimento 1° dicembre 1980, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra, determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1982 e scadenza 1° dicembre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, è pari al 9,1305 %;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,15 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 509669 del 15 novembre 1980, meglio cennato nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1980, a 24 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 9,15%, relativamente alla cedola n. 4, di scadenza 1° dicembre 1982.

La spesa di L. 137.250.000.000 derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2443)

DECRETO 12 maggio 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, a ventiquattro mesi, e 1° dicembre 1981, a ventiquattro mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1982 e scadenza 1° dicembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto il proprio decreto n. 258157/66-AT del 16 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1981, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, emanato in forza della cennata legge n. 164, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di 36 mesi, con godimento 1° giugno 1981, per lire 1.500 miliardi;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visto il proprio decreto n. 262215/66-AU-4 del 13 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1981, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 18 novembre 1981, emanato in forza della cennata legge n. 119, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di 24 mesi, con godimento 1° dicembre 1981, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1982 e scadenza 1° dicembre 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 9,9441%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,95%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 258157 del 16 maggio 1981 e n. 262215 del 13 novembre 1981, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 1982:

CCT 1° giugno 1981, a 36 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 3;

CCT 1° dicembre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi - cedola n. 2; è determinato nella misura del 9,95 %.

La spesa complessiva di lire 248.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 149.250.000.000 per i CCT 1° giugno 1981, a 36 mesi;

di L. 99.500.000.000 per i CCT 1° dicembre 1981, a 24 mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « C.A.M.P.O. - Cooperativa agricola miglioramenti prodotti ortofrutticoli, cooperativa di produzione e vendita di prodotti agricoli a r.l. », in Nocera Inferiore, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982 la società cooperativa agricola « C.A.M.P.O. - Cooperativa agricola miglioramenti prodotti ortofrutticoli, cooperativa di produzione e vendita di prodotti agricoli, a r.l. », in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito dott. Federico D'Alessio il 14 maggio 1960, repertorio n. 4741, registro società n. 2979/3983, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Stanzione.

(2424)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Monte Argentario, Sassari, Chioggia e Bari.

Con decreto interministeriale 3 febbraio 1982, n. 69, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di una aliquota del poligono di T.S. « Fesca » in Bari, riportata nel catasto del medesimo comune al foglio 3 part. 54 parte; foglio 4 part. 4 parte e particella 6, per una superficie totale di mq 7011,75.

Con decreto interministeriale 8 aprile 1982, n. 77, è stato trasferito, dal demanio pubblico, ramo Difesa Aeronautica, alla categoria dei beni patrimoniali dello Stato, il sedime, sito in località « Valle » di Porto S. Stefano, riportato nel catasto del comune censuario di Monte Argentario, al foglio di mappa n. 13, particella 202, della superficie di Ha 0.21.80.

Con decreto interministeriale 14 aprile 1982, n. 78, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota di mq 300 dell'immobile denominato poligono di tiro a segno sito in Sassari, in località « Baddimanna », e riportato nel catasto del medesimo comune al foglio 55, mappale 21 parte, partita 6460.

Con decreto interministeriale 14 aprile 1982, n. 79, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'ex casotto telemetrico, della superficie di mq 130, denominato « Cà Lino » in Chioggia e riportato nel catasto del medesimo comune al foglio 41, mappale 138.

(2425)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente il 529° elenco dei provvedimenti di concessione mineraria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, alla pag. 2872, alla quarta riga della seconda colonna, dove è scritto: « 750 *alla quota* della concessione di baritina "Pozzuolo"... », leggasi: « 750 *alla quota 720* della concessione di baritina "Pozzuolo"... ».

(2422)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 754, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, così ripartiti:

a) sessantaquattro posti riservati agli ufficiali AArs di complemento in ferma biennale (art. 40 della legge 574 del 20 settembre 1980) che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il 27° anno di età;

b) sedici posti riservati:

agli ufficiali di complemento in servizio (che abbiano ultimato il servizio di prima nomina) e in congedo, che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il 27° anno di età;

ai marescialli, ai sergenti maggiori ed ai sergenti che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non abbiano superato il 36° anno di età.

I limiti di età di cui sopra sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente, non venga superato il 40° anno di età.

I marescialli con anzianità di grado inferiore a due anni, i sergenti maggiori ed i sergenti aspiranti al concorso di cui alla lettera *b)* devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola Europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

I posti non ricoperti nel concorso di cui alla lettera *a)* possono essere devoluti al concorso di cui alla lettera *b)*.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, secondo lo schema riportato nell'allegato 2) del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando dell'ente dal quale dipendono. Il candidato dovrà contemporaneamente inoltrare copia, in carta semplice, della suddetta domanda direttamente al Ministero.

Gli ufficiali in congedo trasmetteranno le domande di ammissione al concorso direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell'istituto e sede;

l'ente presso il quale prestano servizio;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso degli ufficiali in congedo si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito dal quale risulti il voto, nonché quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande, devono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce, la data di presentazione delle stesse e farle pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, non oltre il 15° giorno dalla data di ricezione, corredata dai seguenti documenti:

libretto personale aggiornato;

relazione conforme all'allegato 4 del bando di concorso.

Gli stati di servizio ed i fogli matricolari saranno acquisiti d'ufficio.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 6.

L'idoneità fisica degli ufficiali in congedo al servizio militare incondizionato, nei vari impieghi propri del ruolo, sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso l'Istituto medico legale Aeronautica militare di Roma.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (allegato 3).

Art. 7.

La commissione d'esame, nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta da:

un ufficiale Generale in servizio permanente effettivo del ruolo servizi, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un ufficiale, senza diritto di voto, segretario.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

Saranno comunque esclusi dal concorso i candidati che abbiano riportato anche una sola qualifica di «inferiore alla media».

Art. 9.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico professionale;

c) una prova orale di argomenti di cultura generale e tecnico professionale.

I programmi delle prove d'esame sono riportati nell'allegato n. 1 del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo presso la scuola di applicazione dell'Aeronautica militare, Firenze, nei giorni 19 *e* 20 *luglio* 1982 *alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alle prove orali, dovranno aver riportato in ciascuna prova scritta un punto non inferiore a 6/10.

La prova orale avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base ai sottonotati criteri:

a) per gli ufficiali in ferma biennale:

1) dal punteggio riportato dal candidato nella valutazione per il complesso delle qualità militari e professionali di cui al precedente art. 8;

2) dal punteggio riportato nelle due prove di esame scritte, espressa ognuna in decimi, purché ciascuna non inferiore a 6/10 e dal punteggio, espresso in ventesimi, riportato nella prova d'esame orale;

3) dal punteggio conseguibile in misura di:

0,25 punti per ogni mese di servizio prestato dalla nomina a sottotenente;

1 punto per i candidati provenienti dall'O.N.F.A.;

14 punti per i qualificati A.P.P. e G.C.A.;

11 punti per i qualificati TORRE;

3 punti per i controllori in addestramento (4 se già qualificati corso inglese);

6 punti per i qualificati TLC;

4 punti per i qualificati D.A. e I.F.A. - F.A.I.G.;

3 punti per i qualificati I.F.A.;

2 punti per i qualificati M.S.A., F.4, NBC e Vigilanza;

1 punto per tutte le altre qualifiche;

b) per i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1:

1) dal punteggio riportato dal candidato nella valutazione per il complesso delle qualità militari e professionali di cui al precedente art. 8;

2) dal punteggio riportato nelle due prove d'esame scritte, espresse ognuno in decimi, purché ciascuna non inferiore a 6/10 e dal punteggio, espresso in ventesimi, riportato nella prova d'esame orale;

3) dal punteggio conseguibile in misura di:

1 punto per ogni anno di servizio militare prestato dall'arruolamento;

1 punto per i candidati provenienti dall'O.N.F.A.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di ufficiali o di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

7) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) se trattasi di sottufficiali in servizio permanente effettivo:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

3) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Il documento di cui al n. 2), dovrà essere di data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare il documento di cui al numero 3.

I marescialli e i sergenti maggiori in servizio permanente dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in servizio permanente.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come al precedente art. 10 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal punto complessivo di graduatoria di cui all'art. 10 e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1982
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 137

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico.

b) Cultura tecnico-professionale: verterà su argomenti del relativo programma previsto per la prova orale.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.

b) Matematica e fisica.

c) Storia, geografia e topografia.

d) Cultura tecnico-professionale.

Programma delle prove orali

1° Gruppo: *Matematica e fisica*

Matematica.

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado.

Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Cenni sui problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche, Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica.

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accellerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizione e unità.

2° Gruppo: *Storia, geografia e topografia*

Storia.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. L'Italia nel biennio 1948-49 e la 1ª guerra d'indipendenza. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia e topografia.

Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali, segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte.

Uso pratico della carta.

3° Gruppo: *Cultura tecnico-professionale*

Cultura militare aeronautica.

Elementi di storia militare aeronautica - Storia dell'Aeronautica dalle origini ai giorni nostri.

Elementi di esercizio del comando - L'azione di comando: responsabilità e capacità - Poteri e responsabilità del comandante di Corpo - Responsabilità del comandante di presidio e del comandante di aeroporto.

L'azione di comando nei vari campi di attività (addestramento, impiego, manutenzione, rifornimenti, governo del personale, sicurezza e protezione locale).

Elementi di arte militare.

Generalità sull'arte militare e sulla ripartizione.

Organica militare.

L'organizzazione centrale militare, il Capo dello Stato e le sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese.

Il Consiglio supremo di difesa: compiti e attribuzioni.

Il Ministro della difesa e le sue attribuzioni. Il gabinetto difesa - Gli organi consultivi, tecnico-militari e tecnico-amministrativi del Ministero della difesa.

I sottosegretari di Stato alla difesa.

Il Consiglio di Stato - Il Consiglio superiore delle Forze armate.

Il capo di stato maggiore della difesa: attribuzioni - Organizzazione dello stato maggiore della difesa - I comitati dipendenti dal capo di stato maggiore della difesa.

I capi di Stato maggiore delle tre Forze armate.

Il segretario generale della difesa.

Ordinamento ed organizzazione dell'Aeronautica militare: cenni storici - L'organizzazione centrale (stato maggiore, ispettorati - Gli enti sperimentali).

L'organizzazione territoriale e periferica - Ordinamento e ripartizione del personale militare dell'Aeronautica militare e problemi relativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico).

Cenni sull'organizzazione della Nato:

Comunità atlantica - Il trattato nord-atlantico - Organizzazione del trattato nord-atlantico - Il consiglio - Organi civili - Organi militari - I comandi - Organizzazione del comando in capo delle Forze Alleate sud-Europa - La 5ª A.T.A.F.

Logistica.

Generalità:

Generalità, definizioni e sviluppo storico; il problema generale della logistica; logistica del materiale e logistica del personale; logistica economica e logistica militare; logistica operativa.

Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture, evaquazione ed ospedalizzazione.

Logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica; la catena logistica di guerra; i compiti logistici di un teatro operativo; gli orientamenti aeronautici.

I servizi logistici:

Concetti di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi.

L'organizzazione logistica della difesa.

Organizzazione logistica dell'Aeronautica militare; il sistema logistico; i servizi logistici; l'apparato logistico.

Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il materiale speciale dell'Aeronautica: l'identificazione; classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale.

L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo, approvvigionamento in campo Nato.

Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte; la gestione amministrativo-contabile; gli utilizzatori del materiale; servizio ispezioni.

La manutenzione; organizzazione della manutenzione; livello tecnico di manutenzione.

Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio antincendio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio trasporti: generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari.

Il servizio autoveicoli ed imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio sanitario; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni.

I servizi di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento.

Cenni di logistica Nato.

La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità.

La pianificazione logistica in sede Nato.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . in servizio (o in congedo) presso . . . . (in ogni caso indicare il numero telefonico dell'ufficio o dell'abitazione civile) residente a . . . . c.a.p. (2) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato, con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .;

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . nell'anno (6) . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .;

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (8);

di accettare in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . . .

Allego il titolo di studio ed i seguenti documenti:

dichiaro di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, come previsto dall'art. 2 del bando.

Data, . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . . .

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stato concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

. . . .
(timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . ., li . . . .

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario
. . . .

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

. . . .
(timbro dell'ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del bando di concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s.

Da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso

POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO

a) Il (1) . . . .;
b) Ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento o da sottufficiale il . . . .

SERVIZI PRESTATI DAL CANDIDATO IN QUALITÀ DI UFFICIALE DI COMPLEMENTO O DI SOTTUFFICIALE DELL'AERONAUTICA MILITARE (2)

. . . .
. . . .

QUALITÀ FISICHE, MORALI, DI CARATTERE, PROFESSIONALI, CULTURALI, INTELLETTUALI (3)

Qualità fisiche, morali e di carattere:

prestanza e portamento . . . .
salute . . . .
resistenza fisica . . . .
energia . . . .
decisione . . . .
iniziativa . . . .
costanza e perseveranza . . . .
fiducia e sicurezza in se stesso . . . .
autocontrollo . . . .
capacità di giudizio . . . .
spirito critico . . . .
tatto . . . .
ascendente . . . .
amor proprio . . . .
dignità personale . . . .
sincerità . . . .
lealtà . . . .
rettitudine . . . .
riservatezza . . . .
comportamento nella vita privata . . . .

Qualità culturali ed intellettuali:

rapidità di processi mentali . . . .
memoria . . . .
patrimonio culturale . . . .
capacità di espressione scritta . . . .
capacità di espressione orale . . . .
capacità di analisi . . . .
capacità di sintesi . . . .
capacità di ideazione . . . .
buon senso . . . .
resistenza al lavoro mentale . . . .

Qualità professionali:

preparazione tecnico professionale . . . . . .
capacità organizzativa . . . .
capacità didattica, educativa, addestrativa . . . . .

capacità amministrativa . . . .
cura del materiale . . . .
governo del personale . . . .
esecuzione degli ordini . . . .
atteggiamento verso superiori . . . .
atteggiamento verso i colleghi . . . .
atteggiamento verso gli inferiori . . . .
capacità di giudicare i dipendenti . . . . . .
senso del dovere . . . .
senso della responsabilità . . . .
senso della disciplina . . . .

RENDIMENTO FORNITO DAL CANDIDATO (4)

. . . .
. . . .
. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato (5):

. . . .

. . . . ., li . . . .
(data)

Timbro tondo

Il compilatore

. . . .
(timbro e firma del compilatore)

Vista la suesposta relazione giudico il candidato (6):

. . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .
(data)

Il primo revisore

. . . .
(timbro e firma del primo revisore)

Il secondo revisore

. . . .
(timbro e firma del secondo revisore)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'Ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.

(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(2451)

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1982, registro n. 5 Difesa, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 febbraio 1982, n. 51;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1982, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1982, con il quale è ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Considerato che, in relazione al limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1982, è prorogato al 23 maggio 1982.

Roma, addì 8 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

(2470)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con il quale, dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, comma secondo;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, sono disponibili dieci posti da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di ragionieri presso gli uffici scolastici periferici delle regioni dell'Italia centro-settentrionale per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a dieci posti di ragioniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni dell'Italia centro-settentrionale e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta civile e morale;

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, *n*. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienze delle finanze;

3) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° ottobre 1982 sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, sarà data diretta comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro i termini precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito o riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 395

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria disponibilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché (2) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . (4)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(2373)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di autista nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che, alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili dieci posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di autisti presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso a dieci posti di autista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di autista in prova, nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli di categoria B ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Buona condotta civile e morale.

G) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite e che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) il possesso della patente di guida, con l'indicazione della categoria;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. [illegible] lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

n) l'elenco dei titoli, allegati alla domanda, di cui al successivo art. 5;

o) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria B o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 7.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

La predetta pratica avrà luogo in Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova pratica, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I candidati possono valersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato la prova pratica.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psico-tecnico.

La nomina ad autista in prova è subordinata all'esito favorevole della visita e dell'esame di cui sopra.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite mas-

simo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia autenticata della patente di guida di categoria B, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella seconda qualifica funzionale con diritto al trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 396

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª -
00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di autista in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) è in possesso della patente di guida di categoria . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

8) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) . . . .;

2) . . . .;

3) . . . .;

eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) . . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio*
(fino a punti 8)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7 . . . . punti 2
da 7,01 a 8 . . . . » 4
da 8,01 a 9 . . . . » 6
da 9,01 a 10 . . . . » 8

B) *Titoli di servizio*
(fino a punti 24)

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 8):

a) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali;

b) servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonché i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 1 per anno fino a punti 4 (tale punteggio si riferisce ai servizi di cui alle lettere *a*) e *b*);

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola per la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1) e alle lettere *a*) e *b*) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d*) del n. 1) e alla lettera *c*) dei numeri 2) e 3), devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) *Altri titoli*
(fino a punti 8)

Per la patente di guida di tipo C: punti 1,20.

Per la patente di guida di tipo D: punti 1,30.

Per la patente di guida di tipo E: punti 1,50.

Per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore, motorista, meccanico per autoveicoli in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 1,50 fino a punti 3.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato esclusivamente con la presentazione della copia del relativo libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

Altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera *C*) e alle lettere *A*) e *B*) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 1.

(2374)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea per un triennio

E' indetto un concorso a due posti di alunno, presso la scuola moderna e contemporanea, riservato a studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani, 32, 00186 Roma).

(2398)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 132 del 15 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «V.E. II» - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in Ancona: Pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di caposala presso il reparto lungadegenza e a posti di infermiere professionale presso la sede di Ancona e ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica muratore presso la sede di Fermo.

Ente ospedaliero «M. Ascoli e S. Tomaselli» in Catania: Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vigilatrice d'infanzia.

Unità socio sanitaria locale n. 58 - Presidio ospedaliero in Cernusco sul Naviglio: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di massofisioterapista.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi, per esami, a posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo, assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale, collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale, archivista-dattilografo in prova nel ruolo amministrativo e operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale.

Ente ospedaliero in Bormio: Riapertura termini al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 gennaio 1982, n. 2-64/Legisl.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13 della stessa;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49 della stessa;

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 ed in particolare gli articoli 13, 23, 25, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio precedente decreto n. 56-1626/Legisl. del 21 maggio 1973;

Visto il proprio precedente decreto n. 6-37/Legisl. del 10 marzo 1975;

Visto il proprio precedente decreto n. 6-58/Legisl. del 1° marzo 1976;

Visto il proprio precedente decreto n. 5-92/Legisl. del 29 marzo 1977;

Visto il proprio precedente decreto n. 11-98/Legisl. del 15 giugno 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16691 del 31 dicembre 1981, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. - L'articolo è sostituito dal seguente:

«Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il patrimonio di edilizia abitativa pubblica gestito dall'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa e realizzato con fondi statali, provinciali o con fondi propri.».

Art. 2. - Il quinto comma, dopo le parole «dell'avvenuto matrimonio», è integrato nel modo seguente: «ed all'accertamento, nei confronti del coniuge, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.».

Art. 3. - Le parole del primo comma «con decreto del Presidente della giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «con deliberazione della giunta comprensoriale».

Dopo la lettera *f)* del primo comma è inserito il seguente capoverso:

«*g)* il numero degli alloggi riservati ai portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali come previsto dall'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12.».

Al secondo comma, le parole «e comunque non oltre tre volte il termine fissato dal bando di concorso per i richiedenti non emigrati.», sono sostituite dalle parole: «e comunque di ulteriori trenta giorni dalla data prevista dal bando per la presentazione delle domande.».

Dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

«Entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, così come modificato dalla legge di conversione 31 marzo 1979, n. 93, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti — purchè siano in possesso dei requisiti di legge — possono avanzare domanda di prenotazione anche se è scaduto il termine fissato dal bando di concorso, purché non sia stata formata la graduatoria provvisoria.».

Le parole del terzo comma «dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare» sono sostituite con le parole «del comprensorio», e le parole «dell'assessorato medesimo» dalle parole «del comprensorio».

Le parole del quarto comma «al solo comune» sono sostituite dalle parole «ad uno o più comuni del comprensorio». Dopo le parole «riferito al comune» vanno aggiunte le parole «, ai comuni».

Art. 4. - Nel primo comma: le parole «dall'assessorato provinciale per l'edilizia popolare» vanno sostituite dalle parole «dal comprensorio» e le parole «all'assessorato» da quelle «al comprensorio»; dopo il paragrafo *f)* va aggiunto il seguente altro paragrafo:

«*g)* la presenza di persone portatrici di menomazioni, il grado di invalidità e le esigenze specifiche in riferimento alla mobilità nell'alloggio.».

Art. 5. - Nel primo comma le parole «l'assessorato provinciale» sono sostituite con le parole «il comprensorio», e le parole «di cui all'articolo 12 della legge provinciale

20 agosto 1971, n. 9.» dalle parole «di cui all'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Dopo il secondo comma viene inserito il seguente nuovo comma:

«Le domande sorrette, in ordine al reddito, da documentazione giudicata carente o inattendibile, sono dichiarate rispettivamente inammissibili o classificate con punteggio 0 (zero).».

Le parole del terzo comma «dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare.» sono sostituite dalle parole «del comprensorio.».

Art. 6. - La tabella di cui al primo comma dell'art. 6, lettera *a*), è sostituita dalla presente:

«fino a L. 350.000, punti 5;
da L. 350.001 a L. 450.000, punti 4;
da L. 450.001 a L. 550.000, punti 3;
da L. 550.001 a L. 650.000, punti 2;
da L. 650.001 a L. 750.000, punti 1;
oltre L. 750.000, punti 0.».

Dopo il paragrafo *b*) del primo comma è inserito il seguente nuovo paragrafo:

«*c*) per ogni persona appartenente al nucleo familiare portatrice di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ulteriori punti 1».

Dopo il secondo comma del punto 1) sono inseriti i seguente tre nuovi commi:

Nel caso di provate proprietà o comproprietà edilizie o fondiarie, la commissione ne accerta, anche induttivamente, il reddito mensile.

Il reddito da lavoro autonomo e libera professione può essere accertato induttivamente dalla commissione, ferma restando la conseguenza di inammissibilità delle domande o di attribuzione del punteggio 0 (zero), per quei concorrenti che presentino al riguardo una documentazione giudicata carente o inattendibile.

Il reddito delle persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali di cui all'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, è computato per metà, a tutti gli effetti.».

Al punto 2) *Condizioni alloggiative*, dopo la lettera *C*) è inserito il seguente nuovo comma:

«La commissione, previa comunicazione di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, così come modificato con la legge di conversione 31 marzo 1979, n. 93, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni alle graduatorie, modifica d'ufficio le graduatorie stesse dopo aver attribuito punti 3 ai soggetti già collocati nelle stesse, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel secondo comma dell'art. 3-*bis* sopracitato.».

Dopo l'ultimo comma del punto 2) *Condizioni alloggiative* è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Analogamente, i concorrenti che fruiscono dell'assegnazione in via temporanea e precaria di cui all'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 potranno beneficiare del punteggio di cui alla precedente lettera *C*). In caso di assegnazione di alloggio i concorrenti potranno optare per l'alloggio attualmente occupato.».

Al punto 3) *Anzianità di residenza o di lavoro nel Comprensorio in cui sorgono le costruzioni* dopo le parole «fino ad un massimo di punti 3.» è inserito il seguente paragrafo:

«per i concorrenti con residenza o lavoro da almeno cinque anni nel comune in cui sorgono le costruzioni, punti 1.».

Art. 7. - Al terzo comma le parole «commissione provinciale» sono sostituite dalle parole «commissione comprensoriale».

L'ultimo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Esaurito l'esame delle opposizioni la commissione apporta le conseguenti eventuali variazioni alla graduatoria. A parità di punteggio coloro che hanno il maggior numero di figli minorenni ovvero studenti o invalidi, gli uni o gli altri totalmente a carico, precederanno gli altri concorrenti nella graduatoria. Ad ulteriore parità di posizioni, per la precedenza, si terrà conto del minor reddito. La commissione quindi formula la graduatoria definitiva che viene pubblicata unitamente alle decisioni sulle opposizioni con le stesse formalità per la graduatoria provvisoria.».

Art. 9. - Il periodo del primo comma che inizia con le parole «In tale ultimo caso» e che finisce con le parole «già collocati in graduatoria» è abrogato.

Il terzo comma è abrogato.

Art. 10. - Le parole del primo comma «, l'assessorato competente,» sono sostituite dalle parole «, il comprensorio competente,».

Le parole del secondo comma «l'assessorato medesimo,» sono sostituite dalle parole «il comprensorio medesimo,».

Le parole del terzo comma «il presidente della giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «la giunta comprensoriale, con propria deliberazione,».

Art. 11. Le parole del primo comma «giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «giunta comprensoriale».

Dopo il quarto comma è inserito il seguente nuovo comma:

«Tuttavia per l'assegnazione degli alloggi situati nei piani terreni dovranno essere interpellati con precedenza quei richiedenti utilmente inseriti in graduatoria che, all'atto della domanda di prenotazione, abbiano segnalato la presenza nel proprio nucleo familiare di invalidi che abbiano difficoltà di deambulazione.».

Il settimo comma è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Dopo la stipulazione del contratto il comprensorio procede alla consegna dell'alloggio, alla presenza dell'assessore provinciale competente o di un suo delegato.».

Il decimo comma è così sostituito:

«L'inosservanza dell'obbligo di cui ai due commi precedenti comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.».

Art. 12. — Il titolo dell'articolo «*Decesso del concorrente*» è integrato con le parole «*e dell'assegnatario*».

All'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Parimenti, in caso di decesso dell'assegnatario, su domanda, e previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, hanno diritto all'assegnazione dell'alloggio nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado, i discendenti fino al terzo grado, purché stabilmente conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia presentato al momento della stipula del contratto di locazione. Eventuali variazioni dello stato di famiglia successive alla stipula del contratto saranno riconosciute valide, agli effetti del presente comma, solo se anteriori alla morte dell'assegnatario e tempestivamente segnalate all'I.T.E.A. e accettate dallo stesso.».

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *Divisione e abbandono della famiglia.* — Nel caso di separazione legale, o di divorzio, del concorrente, o dell'assegnatario, la commissione, per il concorrente, e l'I.T.E.A., per l'assegnatario, si adeguerà agli eventuali provvedimenti stabiliti dal giudice al riguardo. In mancanza di tali provvedimenti, la commissione e l'I.T.E.A. rispettivamente, decideranno tenuto conto delle condizioni socio-economiche, ed in particolare dell'affidamento dei figli.

In caso di abbandono dell'alloggio da parte del solo assegnatario, l'I.T.E.A., su domanda, può confermare l'alloggio ai suoi familiari nell'ordine e alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 12.».

Art. 13. - Al primo comma le parole «, l'assessorato competente,» sono sostituite dalle parole «, il comprensorio competente,».

Al secondo comma le parole «dall'assessorato competente» sono sostituite con le parole «dal comprensorio competente».

Al terzo comma le parole «la giunta provinciale» sono sostituite con le parole «la giunta comprensoriale».

Art. 14. - Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti altri due nuovi commi:

«Inoltre l'I.T.E.A. può disporre, d'ufficio, il cambio d'alloggio in locazione semplice, qualora l'assegnatario occupi un alloggio con un numero di vani utili superiore al numero dei componenti il suo nucleo familiare più uno o qualora siano presenti - nel nucleo familiare stesso - persone di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, con altro alloggio libero, ubicato nello stesso rione o centro abitato, più proporzionato alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario medesimo.

Il cambio di cui al precedente comma è ammesso anche con alloggi ubicati in altro rione o comune dello stesso comprensorio purché sussista il consenso del richiedente.».

Art 15. - L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *Revisione - Revoca dell'assegnazione.* — Alla scadenza di ogni triennio dall'assegnazione degli alloggi, la commissione di cui all'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, procede alla revisione della situazione degli assegnatari degli alloggi in locazione semplice, o con patto di futura vendita per i quali non sia già stato stipulato il relativo contratto alla data di entrata in vigore della sopraccitata legge provinciale e propone alla giunta comprensoriale la revoca dell'assegnazione nei confronti di coloro il cui reddito familiare risulti essere aumentato oltre il limite massimo determinato dal consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

La commissione può proporre altresì alla giunta comprensoriale la revoca dell'assegnazione nei confronti di coloro che non producono la documentazione richiesta per l'espletamento della revisione nemmeno dopo il secondo invito, spedito con lettera raccomandata recante l'indicazione del termine massimo perentorio di giorni 15.

La revoca dell'assegnazione dell'alloggio dovrà essere proposta anche prima della scadenza di ogni triennio nei confronti dell'assegnatario e suoi familiari conviventi che, nel comprensorio in cui sorgono gli alloggi assegnati o in altra località, purché agevolmente collegata al posto di lavoro, risultano essere divenuti proprietari a qualsiasi titolo di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ovvero, nel medesimo comprensorio o in ogni altra località, di uno o più alloggi che consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000.».

Art. 16. - L'art. 16 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 16. - *Canoni di locazione.* — Il canone di locazione sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. a norma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e dall'art. 13 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, con riferimento all'ampiezza e alle caratteristiche di ciascun alloggio.

Per il primo anno, il canone di locazione, riferito ad un alloggio di superficie utile media di metri quadrati 88, sarà commisurato al 15 per cento del salario medio mensile degli operai dell'industria secondo quanto previsto al primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62.

Per gli alloggi con ampiezza superiore o inferiore a quella di cui al secondo comma, il canone di locazione sarà ragguagliato secondo il criterio proporzionale.

I dati relativi al salario medio degli operai dell'industria di cui al secondo comma, saranno assunti dall'annuario di statistiche del lavoro dell'I.S.T.A.T. in corrispondenza della voce «retribuzioni lorde mensili corrisposte» riferita alla regione Trentino-Alto Adige.

La riduzione delle misure massime del canone di locazione prevista dal secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 così come modificato dall'art. 80 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e dall'art. 22 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 19, dovrà essere attuata secondo i seguenti criteri:

a) in misura pari a 4/4 della riduzione massima possibile per gli assegnatari collocati nella prima fascia di reddito ai sensi del successivo art. 16-*bis*;

b) in misura pari a 3/4 della riduzione massima possibile per gli assegnatari collocati nella seconda fascia di reddito ai sensi del successivo art. 16-*bis;*

c) in misura pari a 2/4 della riduzione massima possibile per gli assegnatari collocati nella terza fascia di reddito ai sensi del successivo art. 16-*bis;*

d) in misura pari ad 1/4 della riduzione massima possibile per gli assegnatari collocati nella quarta fascia di reddito ai sensi del successivo art. 16-*bis.*

Per gli alloggi costruiti nei comuni di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, il canone di locazione medio determinato sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti sarà ridotto del 25 per cento.».

Dopo l'art. 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis.* - *Fasce e computo del reddito.* — Nell'ambito delle misure massime del canone di locazione, derivante dall'applicazione dei criteri e dei dati di cui al precedente art. 16, potranno stabilirsi differenziazioni rapportate alle seguenti cinque fasce di reddito, oltre al canone minimo sociale di cui all'art. 80 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8:

1ª fascia di reddito fino a L. 250.000 mensili - riduzione 60 per cento;

2ª fascia di reddito fino a L. 330.000 mensili - riduzione 45 per cento;

3ª fascia di reddito fino a L. 410.000 mensili - riduzione 30 per cento;

4ª fascia di reddito fino a L. 490.000 mensili - riduzione 15 per cento;

5ª fascia di reddito oltre L. 490.000 mensili - nessuna riduzione.

Gli importi mensili che determinano l'appartenenza alle singole fasce saranno calcolati in ragione di 1/12 del reddito annuo complessivo al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Tali importi saranno aumentati di L. 50.000 per ogni componente il nucleo familiare che risulti a carico, oltre all'assegnatario.

Ai fini dell'inserimento nelle singole fasce, i redditi dei singoli componenti del nucleo familiare verranno considerati nelle percentuali così stabilite:

80 per cento per il reddito apportato dall'assegnatario;

80 per cento per l'eventuale reddito apportato dall'altro coniuge;

50 per cento per l'eventuale reddito apportato dai figli o altri conviventi.

Nel computo, come sopra previsto, non vanno inclusi i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto di lavoro.

L'inserimento nelle singole fasce avviene, su domanda, per i redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente, mentre per il reddito da lavoro autonomo dovrà essere fornita idonea documentazione.

Il riassestamento delle fasce di reddito dovrà aver luogo ogni tre anni ovvero prima di tale termine qualora specificatamente richiesto dall'assegnatario per mutamento sostanziale delle condizioni che hanno determinato l'inserimento in una delle fasce di cui sopra.

Sono comunque esclusi dai benefici delle riduzioni del canone come sopra specificato, gli assegnatari di alloggi con un numero di vani utili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno.».

Art. 18. - Il comma quinto va integrato dopo le parole « immobili gestiti » dalle seguenti parole: « , fatta eccezione per il combustibile necessario al riscaldamento e fornitura acqua calda centralizzata, per i quali si avrà riguardo al consumo reale di ogni edificio o complesso di edifici serviti dalla stessa caldaia.».

Art. 2.
Norme transitorie

Le norme di cui al precedente art. 1 entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 gennaio 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1982
Registro n. 12, *foglio n.* 24

(1692)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1982, n. 4-66/Legisl.

Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 9 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 28 di data 8 gennaio 1982;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1982 la tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento è sostituita dalla seguente nuova tabella:

Tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento

Qualifiche	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	37.800
Ispettore generale	I	36.900
Direttore di divisione	I	36.900
7° livello e personale medico con qualifica di direttore di sezione e consigliere	I	36.900
6° livello	I	36.000
5° livello	I	36.000
4° livello	I	35.100
3° livello	II	35.100
2° livello	II	35.100

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 gennaio 1982

Il Presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1982
Registro n. 9, foglio n. 167

(1482)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1982, n. 5-67/Legisl.

Edilizia abitativa: Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13 della stessa;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49 della stessa;

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 ed in particolare gli articoli 13, 23, 25 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio precedente decreto n. 56-1626/Legislativo del 21 maggio 1973;

Visto il proprio precedente decreto n. 6-37/Legisl. del 10 marzo 1975;

Visto il proprio precedente decreto n. 6-58/Legisl. del 1° marzo 1976;

Visto il proprio precedente decreto n. 5-92/Legisl. del 29 marzo 1977;

Visto il proprio precedente decreto n. 11-98/Legisl. del 15 giugno 1977;

Visto il proprio precedente decreto n. 2-64/Legisl. del 12 gennaio 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1395 del 19 febbraio 1982, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 6. - L'ultimo comma del punto 1) *Reddito del nucleo familiare*, è sostituito dai due seguenti nuovi commi:

« Il reddito delle persone portatrici di menomazioni fisiche psichiche e sensoriali di cui all'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, è computato, a tutti gli effetti, in forma ridotta a seconda del grado di invalidità, come accertato dalla commissione medica competente.

La riduzione sarà del 50 per cento per i soggetti con accertata invalidità superiore al 67 per cento e del 25 per cento per i soggetti con invalidità dal 35 al 67 per cento. ».

Art. 11 - Fra il quinto e il sesto comma, è inserito il seguente nuovo comma:

« Gli alloggi riservati di cui all'art. 3, lettera *g*), del presente regolamento dovranno essere distribuiti in più edifici ed in ognuno degli stessi non si potrà destinare più del 20 per cento degli alloggi a tale scopo. ».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 22 febbraio 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1982
Registro n. 12, foglio n. 23

(1693)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1982, n. 7.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1° giugno 1979, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 4 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

In attuazione dell'art. 32, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, la presente legge disciplina la partecipazione del personale dell'attività dei centri regionali di formazione professionale, l'istituzione dell'albo dei docenti abilitati all'insegnamento presso i centri privati di formazione professionale, l'assunzione a tempo determinato del personale docente, lo stato giuridico del personale docente, l'esercizio delle relative funzioni per una piena operatività del comparto della formazione professionale e l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale previsto dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 2.

In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall'art. 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si procederà, in conformità alle disposizioni che saranno emanate a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, alla verifica delle possibilità di inquadramento del personale docente in un'unica fascia funzionale.

Titolo II

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3.

Presso ogni centro regionale di formazione professionale, istituito secondo la normativa vigente, è costituito il consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione è composto dal coordinatore del centro che lo presiede e dal personale docente e non docente presente nel consiglio di gestione sociale di cui all'art. 22 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Il consiglio di direzione dura in carica tre anni.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Il consiglio di direzione:

a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa e sull'impiego degli stanziamenti a destinazione non specificatamente vincolata attribuiti al centro dal piano finanziario, su cui il consiglio di gestione sociale è chiamato a decidere ai sensi dell'art. 22, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

b) decide sull'impiego del personale del centro;

c) esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o regolamenti.

Art. 4.

L'art. 21 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Ad ogni centro è preposto un coordinatore.

Il coordinatore di centro è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale, fra il personale docente della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.

La nomina a coordinatore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al coordinatore del centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità secondo le modalità e nella misura previste per i coordinatori di settore appartenenti al ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale.

Il coordinatore di centro, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un docente del consiglio di direzione. In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

Il coordinatore di centro ha funzione di direzione e controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento dell'attività didattica del centro, cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'assessorato da cui dipende funzionalmente riferendo su tutti i fatti che assumono rilevanza ai fini della funzionalità del centro e della piena utilizzazione del personale docente.

Sulla base delle decisioni adottate dal consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti ».

Titolo III

NORME COMUNI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DOCENTE DEGLI ENTI PRIVATI E DEI CENTRI REGIONALI

Art. 5.

Presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituito l'albo regionale dei docenti della formazione professionale.

Detto albo è predisposto in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nei corsi di formazione professionale.

L'albo è articolato in due sezioni:

nella prima sezione è iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1980;

nella seconda sezione è iscritto il personale docente che ha prestato servizio presso i centri di formazione professionale o sedi equiparate nonché gli aspiranti docenti in possesso dei titoli prescritti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione dei piani annuali e triennali della formazione professionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire graduatorie regionali dei docenti per l'insegnamento di gruppi di discipline omogenee per un numero programmato in relazione al fabbisogno per l'attuazione di detti piani.

La formazione delle graduatorie è disposta, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale, a seguito di pubblici concorsi per titoli ed esami, cui sono ammessi coloro che alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti alla sezione seconda dell'albo regionale di cui all'art. 5.

Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri per la predisposizione dei bandi e per la formazione delle graduatorie.

Art. 7.

Gli enti privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al precedente art. 6 in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.

Gli enti privati non sono tenuti agli obblighi del comma precedente nel caso di trasferimenti di personale insegnante dalle altre regioni.

Art. 8.

Per le medesime finalità di cui all'art. 6, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata qualora debbano attivarsi corsi particolari che richiedano l'impiego di docenti non altrimenti reperibili tra il personale della formazione professionale di cui al successivo art. 10, ovvero debba garantirsi la supplenza di personale docente dei corsi assente dal servizio per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle graduatorie regionali di cui all'art. 6, per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato dalla legge finanziaria annuale, con decreto dell'assessorato regionale competente in materia di personale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

Al personale predetto compete, oltre l'indennità di contingenza di cui all'art. 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale del ruolo unico regionale rapportato proporzionalmente alla durata dell'incarico ed all'impiego orario settimanale.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi, previsti dai piani annuali e triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.

Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall'assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge regionale finanziaria annuale.

La disposizione di cui al primo comma è estesa ai centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esterni.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoposte alla ratifica dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

Titolo IV

ASSUNZIONE IN RUOLO E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 10.

Il personale regionale della formazione professionale è ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella *B* allegata alla medesima legge, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

Art. 11.

Il personale docente è assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di « insegnante nei corsi di formazione professionale ».

Nell'ambito della dotazione organica delle fasce funzionali di cui al precedente comma, i rispettivi contingenti del personale docente sono determinati ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata dalle qualifiche funzionali indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge, nella quale sono altresì ricomprese le qualifiche funzionali del personale non docente.

Art. 12.

Lo stato giuridico del personale della formazione professionale è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Il trattamento economico è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale docente assunto nella quinta fascia funzionale, per il cui accesso sia prescritto il possesso del requisito del diploma di laurea a norma del successivo art. 13, è attribuito, all'atto dell'assunzione, il trattamento economico della seconda classe di stipendio.

Art. 13.

L'assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Oltre i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti del titolo di studio e di specializzazione e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale, valgono le disposizioni adottate a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi.

La prima fase è volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teorico-pratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teoriche e professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei.

La seconda fase concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, il numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, è volta ad accertare le capacità didattiche nell'attività di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dall'art. 18, primo comma, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, o dall'art. 39 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attività di insegnamento nei corsi professionali programmati.

A tale fine, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti di formazione-lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.

Il contratto di formazione-lavoro definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell'impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione ai corsi di formazione, attribuisce il trattamento economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l'ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiore ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi.

Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la commissione giudicatrice accerta le capacità didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non inferiore all'ottanta per cento della sua durata, attraverso un colloquio integrato da una prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso.

Il periodo di servizio reso con il contratto di formazione-lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell'art. 40, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressione economica nella fascia d'inquadramento.

Art. 14.

Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l'attività didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità professionali, nonché la partecipazione degli allievi al processo di formazione.

La funzione docente comporta l'obbligo dello studio dell'analisi dei processi economici in atto nella realtà sociale, al fine di promuovere un costante adeguamento dei contenuti e dei metodi dell'attività formativa nei centri in cui si opera.

In particolare, il personale docente:

a) cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;

b) partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;

c) partecipa ai lavori delle commissioni d'esame o di concorso di cui sia stato nominato componente;

d) partecipa alle attività di programmazione, ricerca e sperimentazione didattica per la definizione collegiale degli obiettivi e dei metodi formativi;

e) vigila sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e del materiale didattico in dotazione al centro per le attività formative;

f) promuove la collaborazione dei genitori degli allievi;

g) svolge gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

Art. 15.

Il personale docente presta servizio presso i centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1979, n. 47.

L'utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della regione diverse dai centri è consentita per le esigenze della programmazione regionale nel settore della formazione professionale.

Durante lo svolgimento dei corsi, l'utilizzazione di cui al comma precedente non può riguardare più del 5 per cento dei docenti e protrarsi per un periodo superiore ad un quinto della durata dei corsi cui gli stessi docenti sono destinati.

Art. 16.

In deroga al disposto dell'art. 37, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l'applicazione della norma di cui all'art. 38 primo comma, della stessa legge, il personale docente può essere temporaneamente destinato all'espletamento di mansioni diverse nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza nell'ipotesi di impossibilità all'esercizio delle mansioni proprie, in relazione alla concreta utilizzazione di personale nella qualifica specifica prevista nel piano annuale della formazione professionale. La predetta destinazione è disposta con provvedimento dell'assessore regionale competente in materia di personale su segnalazione dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Il personale docente conserva la propria qualifica funzionale tranne che nei casi di transito alla fascia superiore previsti dalle vigenti norme, ovvero, a domanda e su conforme parere del comitato per l'organizzazione ed il personale, in caso di destinazione, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, all'esercizio di mansioni diverse in applicazione del precedente comma.

Art. 17.

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali.

L'articolazione settimanale dell'orario di insegnamento è disposta con atto del coordinatore del centro, sentito il consiglio dei docenti e su proposta del consiglio di direzione, in coerenza con il modello didattico-organizzativo individuato presso il centro medesimo dal consiglio di gestione sociale.

Il numero delle ore di insegnamento è fissato in 22 ore settimanali.

Qualora l'attività di insegnamento impegni per un numero di ore settimanali inferiore a 22, il docente è tenuto, nell'ambito della sede di servizio, allo svolgimento di mansioni diverse purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza presso le strutture del centro e dell'amministrazione.

Ai fini del completamento dell'orario di servizio di cui al primo comma, il personale docente è comunque tenuto a svolgere le attività preparatorie e complementari previste dall'articolo 14.

Art. 18.

Il congedo ordinario al personale docente è concesso, secondo quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l'interruzione dello stesso.

Nei periodi predetti, la concessione del congedo ordinario è disposta secondo un programma annuale deliberato dal consiglio di direzione.

Titolo V

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

A decorrere dal 1° luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell'amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale, in servizio alle stesse date, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge, e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 84 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, assumendo a riferimento la tabella *C* allegata alla presente legge per l'attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento.

Al personale docente dei gruppi *A* e *B* trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che sia addetto stabilmente a mansioni amministrative o tecniche presso le strutture centrali dell'amministrazione regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere attribuita la corrispondente qualifica funzionale nella fascia d'inquadramento, con la procedura di cui al comma quarto del predetto art. 84.

Art. 20.

Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 19, e con le decorrenze ivi indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici corrispondenti all'anzianità complessiva di servizio regionale accertata alla stessa decorrenza e determinata ai sensi del successivo articolo.

L'eventuale anzianità residua è utilizzata sia per l'attribuzione delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici.

Al personale nei cui confronti abbia trovato applicazione l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, è attribuito il trattamento economico annuo della classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello annuo determinato ai sensi dei commi terzo e quarto della predetta norma. Il trattamento economico non può comunque essere attribuito in misura superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale d'inquadramento e l'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

Art. 21.

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l'amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell'art. 19 è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio è così valutato:

per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza all'atto del passaggio;

per due terzi, se prestato in carriera o categoria immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza all'atto del passaggio;

per metà, se prestato in carriera o categoria ulteriormente inferiori.

Per il personale già proveniente dal disciolto C.I.S.A.P.I., fermi restando i criteri di valutazione previsti nel primo comma, il servizio prestato presso lo stesso ente si intende di uguale o diversa categoria in riferimento alla collocazione di fascia funzionale, rispettivamente uguale o diversa, che le singole qualifiche di servizio hanno nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Per il personale già proveniente dal disciolto E.N.A.L.C., la valutazione del servizio prestato presso lo stesso ente ha luogo secondo le disposizioni del precedente comma.

L'anzianità determinata ai sensi dei precedenti commi è eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 22.

Il personale di ruolo dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data del 1° gennaio 1982, passa alle dipendenze dell'amministrazione regionale con effetto dalla data predetta.

Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Con effetto dalla data del passaggio al predetto personale si applicano le disposizioni dell'art. 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

Il personale passato alle dipendenze dell'amministrazione regionale ai sensi del presente articolo è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza previsti dall'art. 19, primo comma.

Ai fini degli inquadramenti, dell'attribuzione della qualifica funzionale e del trattamento economico spettante si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, secondo comma, 20 e 21.

Nei confronti del personale predetto, il trattamento economico in atto alla data del passaggio deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione nella misura mensile lorda spettante presso gli enti di provenienza:

a) stipendio con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale, limitatamente all'importo eccedente l'indennità di contingenza di cui all'art. 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'amministrazione regionale alla data in considerazione.

Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Art. 23.

Le disposizioni previste dall'art. 90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'art. 19, con attribuzione delle qualifiche funzionali ordinarie, assumendo a termine di riferimento la data di entrata in vigore della presente legge per il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse e per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel secondo comma del medesimo art. 90.

Ai soli fini del transito alla fascia immediatamente superiore a quella di inquadramento e con attribuzione delle qualifiche di docente nei corsi di formazione professionale o di assistente in materia di formazione professionale, la norma di cui all'art. 90, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si applica al personale docente e amministrativo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla predetta fascia, intendendosi sostituito l'accertamento sullo svolgimento delle mansioni superiori previsto nel secondo comma dell'art. 90 sopra richiamato, con l'esercizio delle funzioni di docente o direttore di centro per almeno quattro anni e con il contestuale possesso del titolo di studio superiore. Nei transiti alla sesta fascia, la qualifica di insegnante nei corsi di formazione professionale è attribuita ad esaurimento.

Per quanto concerne i concorsi interni per il transito, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'art. 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

cinque unità per la VI fascia funzionale;

quindici unità per la V fascia funzionale;

dieci unità per la IV fascia funzionale;

cinque unità per la III fascia funzionale.

Art. 24.

Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data dell'inquadramento disposto ai sensi della presente legge.

Al personale medesimo è estesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 123 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento e gli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da leggi regionali, salvo conguaglio.

Il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale previsto dal titolo III, capo IV, sezione II, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

Art. 25.

In deroga alla norma prevista dall'art. 4, il coordinatore di centro può essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad esaurimento di insegnante nei corsi di formazione professionale ovvero con la qualifica di esperto in amministrazione di azienda o in materia di formazione professionale nonché tra il personale inquadrato nella quinta fascia funzionale con la qualifica di assistente in materia di formazione professionale.

Art. 26.

Sino all'emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n 845, ai fini dell'assunzione del personale docente di cui all'art. 13, per l'accesso alla quinta ed alla quarta fascia funzionale è rispettivamente richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istruzione secondaria di primo grado unito per entrambe le fasce all'esperienza complessiva di almeno quattro anni acquisita nell'esercizio dell'attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

Art. 27.

Sino all'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale docente, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie di merito ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dagli stessi decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Parimenti, sino all'adozione del regolamento di esecuzione della presente legge, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6, le procedure concernenti gli adempimenti stessi sono disciplinate dagli stessi decreti che indicono i relativi bandi.

Art. 28.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti delle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:

V fascia - 65 insegnanti nei corsi di formazione professionale;

IV fascia - 15 insegnanti nei corsi di formazione professionale.

Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente art. 13 sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano l'ulteriore requisito di avere svolto almeno un incarico di insegnamento presso i centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41, ovvero svolgevano, alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, attività di insegnamento alle dipendenze del disciolto C.I.S.A.P.I. con contratto di lavoro a tempo determinato.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonché ogni altra specificazione necessaria sono disciplinate dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 29.

Nei confronti del personale assunto a norma dell'art. 28, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti ENALC, INAPLI, INIASA ovvero dell'amministrazione regionale è valutato, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d'inquadramento, per due terzi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni.

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile, oltre il predetto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio previsti dall'art. 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 30.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 2.900.000.000 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981 e in L. 2.060.000.000 per il 1982 e anni successivi.

In vigenza dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, le retribuzioni di competenza dell'anno 1982, sono corrisposte al personale considerato dalla presente legge, sui capitoli corrispondenti a quelli che nel bilancio 1981 erano pertinenti al ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1982 saranno istituiti i seguenti capitoli:

02 - Stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Cap. 02099 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 2 - sett. 05. — Spese per l'assunzione, a tempo determinato, di personale docente nelle discipline previste per l'attività formativa programmata (art. 8 della presente legge).

Cap. 02099-01 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 2 - sett. 05. — Spese per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro con gli idonei ai concorsi per l'assunzione di personale docente addetto alla formazione professionale (art. 13 della presente legge).

10 - Stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Cap. 10011 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 2 - sett. 05. — Spese per la stipulazione di convenzioni con collaboratori esterni per le attività di formazione professionale (art. 9 della presente legge).

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982, l'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, una variazione in aumento di L. 2.900.000.000 al capitolo corrispondente al cap. 02016 del bilancio della Regione per il 1981.

Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981 in L. 2.900.000.000 si fa fronte ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468:

quanto a L. 600.000.000, attraverso l'impiego della somma prevista dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, già quantificato nella lettera *b)* del punto 2) dell'art. 15 della stessa legge;

quanto a L. 850.000.000, attraverso l'utilizzo delle disponibilità, tuttora esistenti, nel cap. 03011 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981;

quanto a L. 1.450.000.000, attraverso l'impiego della riserva, non utilizzata, prevista nel cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981 e la conseguente riduzione, rispettivamente, di L. 1.350.000.000 e L. 100.000.000 delle disponibilità di cui alle lettere *b)* e *p)* della tabella *A* allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1981.

All'onere di L. 2.060.000.000 previsto per il 1982 e per gli anni successivi si fa fronte con l'incremento del gettito delle quote sostitutive dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Detta spesa sarà ripartita nel bilancio della Regione per il 1982 tra i seguenti capitoli:

Cap. 02016	L. 1.680.000.000
Cap. 02050	» 100.000.000
Cap. 02099	» 100.000.000
Cap. 02099-01	» 100.000.000
Cap. 10011	» 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 marzo 1982

RAIS

TABELLA *A*

INTEGRAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI PREVISTE DALLA TABELLA *A* ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1978, N. 51.

Qualifiche

1) *VI Fascia funzionale*:

Esperto in amministrazione di azienda;
Esperto in materia di formazione professionale.

2) *V Fascia funzionale*:

Insegnanti nei corsi di formazione professionale;
Assistente in materia di formazione professionale.

3) *IV Fascia funzionale*:

Insegnante nei corsi di formazione professionale;
Operaio specializzato;
Manutentore tecnico.

4) *III Fascia funzionale*:

Infermiere;
Distributore di magazzino.

5) *II Fascia funzionale*:

Bidello.

TABELLA *B*

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE AL RUOLO SPECIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE FASCE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO REGIONALE.

1) *VI Fascia funzionale*:

Personale dell'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica;
Personale docente di gruppo *A* addetto stabilmente da almeno tre anni a mansioni amministrative o tecniche;
Direttore di gruppo *A* e direttore ex C.I.S.A.P.I.

Con qualifiche funzionali ad esaurimento:

Personale docente di gruppo *A*.

2) *V Fascia funzionale*:

Personale amministrativo dell'ex carriera di concetto, compreso quello con rapporto a tempo indeterminato;
Capo servizio, capo ufficio, capo settore (ex C.I.S.A.P.I.);
Impiegato di concetto, assistente sociale (ex C.I.S.A.P.I.);
Personale docente di gruppo *B*, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Insegnante dei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Istruttore di gruppo *B*, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
Direttore di centro di gruppo *B*, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
Vice direttore d'albergo;
Segretario didattico;
Primo segretario alberghiero;
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa;
Economo;
Prefetto di disciplina.

3) *IV Fascia funzionale*:

Istruttori di gruppo *C*, compresi quelli già con rapporto a tempo indeterminato;
Insegnante ex C.I.S.A.P.I. con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Insegnante nei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, con titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Manutentore tecnico ex C.I.S.A.P.I.;
Operaio ausiliario specializzato.

Con qualifiche funzionali ad esaurimento:
Istruttore tecnico di sala (1° maitre);
Istruttore tecnico di bar (1° barman);
Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco;
Governante unica;
Portiere di notte;
Personale amministrativo e tecnico dell'ex carriera esecutiva, compreso quello già con rapporto a tempo indeterminato;
Aiuto istruttore tecnico di cucina;
Impiegato d'ordine d'albergo;
Centralinista ex C.I.S.A.P.I.;
Capo guardarobiera - unico consegnatario.

4) *III Fascia funzionale*:

Infermiere ex C.I.S.A.P.I.;
Operai qualificati con patente di guida D - D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli in dotazione alla struttura alberghiera;
Autista meccanico ex C.I.S.A.P.I.;
Distributore di magazzino ex C.I.S.A.P.I.;
Manutentore generico ex C.I.S.A.P.I.;
Demi chef;
1° Dispensiere;
2° Dispensiere;
Officiere;
Aiuto portiere;
Guardarobiera - donna di guardaroba;
Stiratrice-rammendatrice.

5) *II Fascia funzionale*:

Bidello ex C.I.S.A.P.I.;
Custode ex C.I.S.A.P.I.;
Fattorino-autista ex C.I.S.A.P.I.;
Autista.

Con qualifiche funzionali ad esaurimento:
Cameriere ai piani;
Lavapiatti;
Facchino ai piani;
Lavandaio;
Operaio comune;
Inserviente.

TABELLA *C*

ELENCO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO DA ATTRIBUIRE AI SENSI DELL'ART. 19, SECONDO COMMA.

1) *VI Fascia funzionale*:

Insegnante nei corsi di formazione professionale.

2) *IV Fascia funzionale ex carriera esecutiva*:

Telefonista;
Coadiutore;
Addetto d'archivio;
Dattilografo;
Stenodattilografo.

3) *II Fascia funzionale*:

Operaio comune;
Addetto ai servizi di anticamera.

Il presidente della giunta regionale
RAIS

(1514)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821330)